

Il decreto legge 146/21 interviene modificando le norme delle agevolazioni alle imprese

Il patent box fa piazza pulita

Addio al vecchio regime e al credito per ricerca e sviluppo

FRANCESCO SPURIO
E VINCENZO ZURZOLO

Il nuovo regime del patent box, introdotto dal decreto legge 146/21 (dl fiscale) elimina in un solo colpo due agevolazioni: il vecchio patent box, introdotto nel 2015, e il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, introdotto nel nostro ordinamento nel 2013

Il regime di patent box 2015. Il precedente regime di patent box prevedeva la detassazione del 50% dei redditi derivanti da software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d'impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni industriali.

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo. Il credito d'imposta ricerca e sviluppo, nella sua ultima versione approvata con la legge di bilancio 2021, prevede per gli investimenti in ricerca e sviluppo un credito d'imposta differenziato in funzione delle diverse tipologie di attività: 20% per le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale; 15% per le spese finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; 10% per le spese finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati; 10% per le spese relative a design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campio-

nari.

Il nuovo regime di patent box 2021. Il nuovo regime di patent box prevede una maggiore deducibilità del 90% dei costi di ricerca finalizzati alla creazione e allo sviluppo dei beni intangibili. **Il rapporto tra il nuovo patent box e gli altri regimi agevolativi.** Se da una parte il decreto fisco ha abolito la versione 2015 del patent box, dall'altro ha reso non cumulabile il credito ricerca e sviluppo con il nuovo patent box rendendole due misure alternative. Vecchio e nuovo patent box agiscono su presupposti diversi: mentre il primo premiava settori economici ad alta redditività e gli intangibili maturi, penalizzando le società in start up e gli intangibili in fase di sviluppo, il nuovo regime premia quei settori economici a bassa marginalità e gli intangibili in fase di sviluppo. L'impostazione logica e applicativa della nuova disciplina di patent box è tale da premiare i contribuenti che presentano costi per attività di ricerca e sviluppo a prescindere dalla qualità degli stessi, ovvero dalla capacità di tali costi di creare valore per l'impresa. A parità di categorie di beni ammesse alla procedura di patent box, l'effetto del cambiamento introdotto con il Decreto Fiscale è duplice: 1) da un lato, si modifica il beneficio fiscale unitario netto (ossia per singolo asset), in aumento o in diminuzione a seconda della capacità dell'impresa di generare extra-profitti, con un vantaggio evidente per i contribuenti che

presentano costi di ricerca e sviluppo relativamente a beni a bassa redditività; e 2) dall'altro, si allarga la platea di beni potenzialmente qualificanti per la nuova disciplina, con una prevedibile adesione da parte di contribuenti che in precedenza vi avevano rinunciato. Se invece si confrontano il nuovo regime di patent box e il credito d'imposta ricerca e sviluppo, nel primo caso il beneficio fiscale per ogni 100 euro di costo è pari a 25,11, mentre nel secondo caso sarebbe pari a 20. Si consideri poi che il credito d'imposta per ricerca e sviluppo ha un importo massimo per singola tipologia di ricerca (nella migliore delle ipotesi 4 milioni di euro) che rappresenta un limite molto facile da raggiungere per aziende di grandi dimensioni

Gli effetti del nuovo patent box. Il nuovo regime da una parte rende, a parità di parametro di applicazione, superfluo il credito di ricerca e sviluppo e dall'altra si configura meno appetibile del vecchio, in quanto penalizza tutte le società che detengono intangibili ad alta redditività che avevano in questi anni usufruito del regime.

© Riproduzione riservata

